Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 20 novembre 1942 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Col 1° Gennaio p. v. verrà sospeso l'invio della "Gazzetta Ufficiale" a tutti quegli abbonati che non abbiano tempestivamente provveduto ad effettuare il pagamento delle quote stabilite

Rinnovate per tempo il Vostro abbonamento

SERVENDOVI DEL C/C POSTALE N. 1/2640 INTESTATO all'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 giugno 1942-XX, n. 1312.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132, istitutiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, che approva il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità di procedere ad una revisione delle esclusioni dalla vigilanza per la prevenzione contro gli infortuni ammesse per determinati apparecchi a pressione ed accessori dei medesimi dall'art. 4 del su richiamato regolamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è modificato come segue:

« Art. 4. — Non sono soggetti alle prescrizioni del presente titolo i seguenti apparecchi:

1° tutte le valvole di diametro non superiore a 50 mm., nonchè le valvole di diametro superiore sempre chè il fluido che deve attraversarle non sia nocivo nei riguardi igienici o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperatura superiore a 300° C. e pressione tale che il prodotto della pressione stessa in kg./cm², per il diametro della valvola, in mm., superi 1000;

2° i cilindri di motrici termiche e di compressori di vapori o di gas e i mantelli di turbine a vapore od a gas;

3° i tubi di condotta di vapori o di gas;

4° i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, per i quali apparecchi si verifichi una delle condizioni seguenti:

a) il loro diametro interno (o la loro dimensione trasversale massima) non superi 500 mm.;

b) la pressione massima di esercizio, che si può determinare nella tubazione nella quale sono inseriti, non superi 6 kg./cm.²;

c) il prodotto del loro diametro interno (o della loro dimensione trasversale massima), in mm., per la pressione massima di esercizio in kg./cm.², non superi 3000;

5° i tubi con o senza nervature, i gruppi di tubi, di elementi o stufe che servono per riscaldamento;

6° i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas (a più fasi), quando facciano parte dell'incastellatura della macchina;

7° i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o in liquidi;

8° gli alimentatori automatici, per i quali si verifichi una delle condizioni seguenti:

a) il loro diametro interno (o la loro dimensione trasversale massima) non superi 400 mm.;

b) la loro pressione massima di esercizio non superi 10 kg./cm.²;

c) il prodotto del loro diametro interno (o della loro dimensione trasversale massima), in mm., per la pressione massima di esercizio, in kg./cm.², non superi 4000;

9° i generatori di capacità totale non superiore a cinque litri;

10° i recipienti di vapore di capacità totale non superiore a venticinque litri;

11° i generatori e i recipienti a pressione di vapore o di gas, nei quali la pressione massima effettiva di funzionamento non superi un ventesimo di kg./cm.²;

12° i recipienti mobili destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, di capacità non superiore a cinque litri;

13° i recipienti a pressione di gas o di vapori, diversi dal vapore d'acqua, di capacità totale non superiore a venticinque litri; purchè, se recipienti mobili, non siano adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, e, se recipienti fissi, non siano destinati a funzionare in luoghi frequentati dal pubblico;

14° gli estintori d'incendio, quando la loro pressione non superi 10 kg./cm.², oppure il loro diametro interno non superi 400 mm.

E' data facoltà al Ministro per le corporazioni, inteso il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, e udito il Consiglio nazionale delle ricerche, di escludere con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* altri tipi di apparecchi dall'applicazione del presente regolamento, quando il loro funzionamento sia riconosciuto esente da pericolo.

Per le valvole, che non soddisfacciano alle condizioni fissate al n. 1 del presente articolo, la vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione si esercita presso i fabbricanti delle valvole mediante controlli periodici durante le lavorazioni e mediante i collaudi delle partite di valvole ultimate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 settembre 1942-XX, n. 1313.
Autorizzazione alla Fondazione « Bruno Mussolini » ad accettare una donazione.

N. 1313. R. decreto 12 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, la Fondazione « Bruno Mussolini », avente lo scopo di assegnare borse di studio a favore di orfani di aviatori, viene autorizzata ad accettare la somma di lire 100.000 offerta dal signor Ermenegildo Magnaghi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1314.
Costituzione, presso il Comando del XXVI Corpo d'armata, con centro di mobilitazione in Bari, della « Fondazione Unione militare per il XXVI Corpo d'armata ».

N. 1314. R. decreto 9 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, viene costituita presso il Comando del XXVI Corpo d'armata, con centro di mobilitazione in Bari, la « Fondazione Unione militare per il XXVI Corpo d'armata » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1315.
Riconoscimento della « Fondazione medaglia d'oro cap. magg. Nicola Brandi », con sede in San Remo.

N. 1315. R. decreto 9 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, viene riconosciuta la « Fondazione medaglia d'oro cap. magg. Nicola Brandi », con sede in San Remo, presso il 90° reggimento fanteria e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1942-XXI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1942-XXI.
Disciplina della produzione degli estratti e dadi alimentari per brodo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1942-XX contenente disposizioni circa il divieto di immettere al consumo nuovi prodotti alimentari conservati compresi i condimenti;

Ritenuto necessario disciplinare la produzione degli estratti e dadi per brodo;

Decreta:

Art. 1.

La produzione ed immissione al consumo degli estratti, dadi e brodi concentrati destinati alla preparazione dei brodi o condimenti è ammessa soltanto per quelli provenienti da carne bovina, da lievito, da sostanze vegetali, e da derivati del latte, in conformità di quanto previsto dalla legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1350, e relative norme di attuazione approvate col R. decreto 30 gennaio 1936-XIV, n. 398.

E' altresì ammessa la produzione ed immissione al consumo degli estratti e dadi a base di proteine animali, aventi le caratteristiche e la composizione indicata nell'allegato *A* del presente decreto. Le materie prime utilizzabili, provenienti dagli animali comunemente usati nell'alimentazione, sono: sangue (allo stato fresco, o cotto, o essiccato), brodi chiari di gelatine, ritagli freschi di macelleria, cartilagini, aponeurosi, midollo osseo. E' escluso l'impiego della colla, delle unghie, delle corne e di qualsiasi altro prodotto non espressamente menzionato nel presente articolo.

Art. 2.

Le confezioni ammesse per il commercio sono le seguenti:

per gli estratti: vasetti di cartone paraffinato o altrimenti impermeabilizzato, di vetro, di ceramica o di altra materia plastica idonea da gr. 100, 200, 400 e 1000 netto; e in barattoli di lamierino da kg. 2, kg. 5 e kg. 10 netti;

per i dadi: barattoli di lamierino o di altra materia idonea da 500, 1000 o da 5000 dadi semplici, oppure da 250, 500 o da 2500 dadi doppi;

per i brodi concentrati: bottiglie da cc. 250.

Art. 3.

Fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia, chiunque intenda fabbricare i prodotti di cui al precedente art. 1, per continuare od iniziare la propria attività, deve chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con domanda nella quale saranno indicati:

1) denominazione sociale della ditta;
2) cognome e nome del titolare responsabile;
3) il prodotto o i prodotti da preparare;
4) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti;
5) l'attrezzatura tecnica di lavorazione;
6) la capacità giornaliera di lavorazione;
7) gli estremi della licenza di esercizio;
8) il cognome, nome e titolo di studio del direttore tecnico dello stabilimento, ove esista.

La domanda dovrà essere inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, firmata dal titolare della ditta e contro firmata dal direttore tecnico dello stabilimento stesso, quando sia persona diversa dal titolare.

Alla domanda dovranno allegarsi tre esemplari dell'etichetta impiegata dalla ditta per ogni prodotto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilascerà l'eventuale autorizzazione sentito il parere di apposita commissione tecnica nominata dallo stesso Ministero; e, ove lo ritenga necessario, potrà chiedere alla ditta autorizzata la prestazione di congrua cauzione.

Al fine di non arrestare le attività in atto, le ditte che già producono estratti, dadi e brodi sono autorizzate a continuare le lavorazioni per i soli tipi consentiti a termini del presente decreto, in attesa della autorizzazione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le ditte produttrici di estratti, dadi e brodi sono obbligate a tenere un registro di carico e scarico, dal quale risulti il movimento giornaliero di entrata delle materie prime impiegate nella lavorazione e quello di uscita dei prodotti.

Le ditte commerciali grossiste e importatrici dovranno tenere analogo registro, da cui risulti il movimento di entrata e di uscita degli stessi prodotti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà prescrivere il tipo di registro di carico e scarico ed in questo caso esso sarà fornito dalla Società anonima importazione ed esportazione bestiame (Ufficio controllo tecnico dei prodotti conservati), cui compete il rimborso delle relative spese.

Art. 5.

I produttori e i commercianti all'ingrosso dei prodotti consentiti dall'art. 1 del presente decreto debbono presentare denuncia, redatta in conformità di appositi modelli, della produzione, delle giacenze e delle consegne entro il 5 di ogni mese per il movimento riferito al mese precedente.

La denuncia, i cui dati debbono essere desunti dal registro di carico e scarico di cui al precedente articolo, redatta in quadruplice esemplare, deve essere presentata in duplice esemplare alla Confederazione fascista degli industriali ed in unico esemplare alla Società anonima di importazione ed esportazione bestiame ed alla competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

Il controllo della elaborazione dei dati contenuti in tali denuncie è affidato all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà variare i termini di presentazione delle denuncie mensili ed integrare o variare i relativi modelli.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai produttori di apporre sopra i recipienti o involucri contenenti gli estratti, i dadi o i brodi concentrati, oltre alle indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, anche quelle della ditta produttrice, dello stabilimento di produzione e del prezzo di vendita al pubblico.

Art. 7.

La verifica del registro di carico e scarico e delle denuncie, è affidata all'Ufficio controllo tecnico dei prodotti conservati di cui al precedente art. 4, istituito presso la S.A.I.B.

Le spese per la verifica di cui sopra saranno rimborsate alla S.A.I.B da parte degli stabilimenti nella misura che sarà stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il detto Ufficio ha l'obbligo di comunicare entro il 10 di ogni mese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riassunto della produzione di ciascun stabilimento e la disponibilità totale dei prodotti.

Art. 8.

Per i prodotti di cui non è più consentita la preparazione ai termini dell'art. 1 del presente decreto, le ditte produttrici trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale tesseramenti, prezzi e statistica dei generi alimentari), apposita denuncia in doppio esemplare della rimanenza di questi prodotti e delle relative materie prime, alla data di pubblicazione del presente decreto. Eguale denuncia in doppio esemplare invieranno allo stesso indirizzo e data i commercianti all'ingrosso per i soli prodotti. Tali denuncie dovranno essere inviate entro sette giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, in plico raccomandato.

Art. 9.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, numero 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

ALLEGATO A.

Gli estratti alimentari a base di « proteine animali » debbono sciogliersi in acqua dando un liquido limpido o solo leggermente torbido; tali soluzioni non debbono precipitare se trattate con acido nitrico concentrato (assenza di albumine) o con solfato ammonico a saturazione (essenza di proteosi secondarie o deutero albuminosi).

Essi debbono essere preparati con l'osservanza delle norme di cui all'art. 7 del R. decreto 30 gennaio 1936-XIV, n. 398, e devono avere la seguente composizione su sostanza secca:

Residuo secco da 100°	non meno	dell'80 %
Azoto totale	»	» del 9 %
Ammoniaca	»	più dell' 1 %
Ceneri totali	»	» del 40 %
Cloruro sodico totale	»	» » 35 %

Lo smercio degli estratti e dei dadi a base di proteine animali deve essere effettuato con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 6, 7, 12, 14 del R. decreto 30 gennaio 1936-XIV, n. 398.

(4310)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1942-XXI.

Cessazione del sig. Renato Gherra dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1941-XX, col quale il sig. Renato Gherra di Massimo venne nominato rappresentante alle grida del sig. Alberto Nasi, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto in data 7 ottobre 1942-XX, per notar Antonino Ragusa di Vignone, col quale al succitato signore Renato Gherra viene revocata la procura conferitagli a suo tempo dal predetto sig. Alberto Nasi;

Decreta:

Il sig. Renato Gherra di Massimo cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Alberto Nasi, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 14 novembre 1942-XXI

(4283) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 novembre 1942-XXI.

Delega di poteri del Comandante generale della G.I.L. al Vice comandante generale.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visti gli articoli 3, 8, 13 della legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, istitutiva della Gioventù italiana del Littorio, che conferisce al Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, nella sua qualità di Comandante generale la facoltà di emanare le norme per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione nonchè l'inquadramento della Gioventù italiana del Littorio;

Ritenuta la necessità di dare un indirizzo unitario alle norme in vigore armonizzandole con il nuovo ordinamento in corso del Comando generale della G.I.L.;

Decreta:

Art. 1.

Il Comandante generale della G.I.L. è coadiuvato in tutte le sue attribuzioni da un Vice comandante generale il quale, presi gli ordini dal Comandante, attua le sue direttive con l'emanazione di norme per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e l'inquadramento della Gioventù italiana del Littorio.

Egli per delega del Comandante generale, verso il quale è responsabile, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle direttive a lui impartite.

Art. 2.

Il Vice comandante generale sostituisce, in caso di impedimento, il Comandante generale ed è delegato a compiere tutti gli atti inerenti alla gestione amministrativa della Gioventù italiana del Littorio. A tal fine egli, avvalendosi degli organi del Comando generale e dei Comandi federali, indice ed approva gare, stipula contratti per lavori e forniture occorrenti al Comando generale ed ai Comandi ed uffici dipendenti, provvede ad acquisti, prestazioni e lavori in economia, stipula transazioni, rappresenta legalmente in giudizio la Gioventù italiana del Littorio, sia attivamente che passivamente, davanti a qualunque magistrato e per ogni grado di giurisdizione, nominando e revocando procuratori ed avvocati e prende tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni delegategli dal Comandante generale.

Art. 3.

Il Vice comandante generale può delegare parte delle proprie attribuzioni al capo di Stato Maggiore, ai sotto capi di Stato Maggiore e al capo dei Servizi amministrativi del Comando generale ed ai comandanti federali.

Art. 4.

Ai comandanti federali, nell'ambito del territorio di loro giurisdizione, sono delegati i poteri di adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle direttive del Comando generale e di stipulare tutti gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti che saranno determinati dalle norme che regoleranno la gestione amministrativa della G.I.L. e che saranno emanate con successivo decreto.

Art. 5.

Gli atti a titolo gratuito o oneroso, che importino aumento, diminuzione o comunque variazione del patrimonio immobiliare della G.I.L. sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Comandante generale, da pubblicarsi nei modi di legge, e sono stipulati dal Vice comandante generale e, per procura di questi rilasciata a mezzo di atto notarile, dal capo dei Servizi amministrativi o dai comandanti federali.

Art. 6.

A Vice comandante generale è nominato il fascista Alessandro Bonamici.

Art. 7.

Con successivo decreto saranno stabilite le norme per la organizzazione e l'inquadramento della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 novembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(4309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi degli estratti e dadi per brodo

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito e a parziale modifica delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1942-XX, ha determinato per gli estratti e dadi dei quali è consentita la fabbricazione i prezzi indicati nella tabella allegata.

1. — La determinazione del prezzo delle miscele di due estratti in quanto consentite dalla vigente legislazione sarà fatta secondo i seguenti criteri:

a) il prezzo della miscela di estratti nella quale 1 due componenti entrino in eguale misura, sarà quello risultante dalla media aritmetica dei prezzi dei due componenti;

b) il prezzo della miscela nella quale i due componenti entrino, rispettivamente, nella misura del 75 % e del 25 % sarà dato dalla formula:

$$\frac{(A \times 75) + (B \times 25)}{100}$$

in cui *A* e *B* sono i prezzi dei due componenti che entrano nella miscela rispettivamente per il 75 % e per il 25 %;

c) la formula di cui alla precedente lettera *b*) si applicherà con gli stessi coefficienti di 75 e 25, anche se il componente più pregiato entra nella miscela in misura superiore al 75 %;

d) in qualunque altra miscela in cui il componente meno pregiato entri in misura superiore al 75 %, il prezzo della miscela sarà quello dell'estratto meno pregiato, senza nessun aumento.

2. — Nessun aumento sul prezzo dei dadi è consentito per l'aggiunta, a quello base, (e sempre che sia previsto dalla legislazione vigente) di altri estratti, nè per aggiunta di brodi, o altri ingredienti.

3. — Gli estratti e dadi dei quali non è più consentita la fabbricazione, potranno essere venduti sino a consumazione ai seguenti prezzi massimi:

a) *estratti*, al prezzo indicato nell'unita tabella per gli estratti di proteine animali;

b) *dadi a base di carne di pollo*:

1000 dadi semplici:
- nella prima fase di scambio . . . . L. 188 —
- nella seconda fase di scambio . . . . » 204 —
- al consumo cadauno . . . . » 0,25

1000 dadi doppi:
- nella prima fase di scambio . . . . » 340 —
- nella seconda fase di scambio . . . . » 366 —
- al consumo cadauno . . . . » 0,45

condizioni come nell'allegata tabella;

c) *altri dadi diversi da quelli d'ora innanzi consentiti*, al prezzo indicato nell'unita tabella per i dadi a base di proteine di latte o animali.

4. — Per gli estratti e dadi, in possesso dei grossisti e dei dettaglianti, acquistati a prezzi superiori a quelli stabiliti dal presente comunicato, è ammessa, nel caso, la rivalsa a tenore del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1257.

5. — Le suddette disposizioni avranno applicazione dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il Ministro: PARESCHI

Tipo di estratti e dadi	Prezzo di vendita — Dal produttore al grossista, per merce resa franco stazione arrivo, imballaggio gratis	Prezzo di vendita — Dal produttore o dal grossista a dettagliante, per merce resa franco negozio dettagliante, imballaggio gratis	Prezzo di vendita — Al consumo, compresa l'imposta sulla entrata e l'imposta di consumo
	Lire	Lire	Lire
1) Estratto vegetale grezzo, in recipienti da kg. 25 ed oltre, per la vendita da produttore a industriale fabbricante di dadi o miscelatore di estratti: al q.le netto	(a) 1.948,00	—	—
2) Estratto vegetale normale, in confezioni di lamierino o cartonaggio impermeabilizzato da kg. 0,400 a 10 kg.: al kg. netto	34,00	(b) 36,40	(c) 41,00
3) Estratto vegetale normale, in vasetti di cartone paraffinato da gr. 100 netto (d): cadauno	4,10	4,40	5,20
4) Estratto vegetale normale; in vasetti di vetro da gr. 100 (d): cadauno	4,70	5,00	5,90
5) Estratto vegetale normale, in vasetti di ceramica o altra materia plastica idonea da gr. 100 netto: cadauno	5,10	5,50	6,50
6) Dadi di estratto vegetale normale:			
per 1000 semplici	103,00	112,00	5 dad 0,70
per 100 doppi	190,00	206,00	1 dado 0,25
7) Estratto di lievito in fusti di compensato da kg. 25 ed oltre, compreso nel prezzo i fusti: al quintale netto	2.500,00	—	—
8) Estratto di lievito, in vasetti di cartone paraffinato da gr. 100 netto (d): cadauno	4,80	5,10	5,90
9) Estratto di lievito in vasetti di vetro da gr. 100 netto (d): cadauno	5,40	5,80	6,60
10) Estratto di lievito, in vasetti di ceramica od altra materia plastica idonea da gr. 100 netto (d): cadauno	5,80	6,20	7,20
11) Estratto di proteine del latte, in vasetti di cartone paraffinato da gr. 100 netto (d): cadauno	6,80	7,30	8,40
12) Estratto di proteine del latte, in vasetti di vetro da gr. 100 netto (d): cadauno	7,40	7,90	9,10
13) Estratto di proteine del latte, in vasetti di ceramica o altra materia plastica idonea da gr. 100 netto (d): cadauno	7,80	8,30	9,60
14) Estratto di proteine animali, in vasetti di cartone paraffinato da gr. 100 netto (d): cadauno	7,40	7,90	9,10
15) Estratto di proteine animali, in vasetti di vetro da gr. 100 netto (d): cadauno	8,00	8,60	9,90
16) Estratto di proteine animali, in vasetti di ceramica o altra materia plastica idonea da gr. 100 netto (d): cadauno	8,40	9,00	10,40
17) Dadi a base di proteine del latte o animali:			
per 1000 semplici	138,00	148,00	2 dadi 0,35
per 1000 doppi	243,00	260,00	1 dado 0,30
18) Dadi a base di estratto di carne:			
per 1000 semplici	144,00	156,00	1 dado 0,20
per 1000 doppi	255,00	280,00	1 » 0,35

Note:

(*a*) Le voci 1 e 7 si riferiscono esclusivamente alla vendita da produttore a industriale fabbricante di dadi o miscelatore di estratti, e non a grossista commerciante.

(*b*) Compresi nei dettaglianti le convivenze (ospedali, istituti di cura, pubblici esercizi, ecc.).

(*c*) Per le vendite al pubblico sono ammesse soltanto le confezioni da 1 kg o da 400 gr.

(*d*) Per le confezioni in vasetti di pesi consentiti, ma diversi da quelli previsti nella presente tabella, il prezzo dovrà essere ragguagliato al contenuto netto.

(4311)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 440 — Data: 29 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Como — Intestazione: Casartelli Ezio fu Gerolamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5105 — Data: 12 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: D'Amato Nicolò fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5555 — Data: 24 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Paolangelo Erasmo fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9858 — Data: 9 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Borella Sante di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2464 — Data: 26 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Adorno Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4417 — Data: 10 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Di Meo Alessandro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4825 — Data: 25 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione: Bernardi Umberto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8459 — Data: 21 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Stellaccio Filippo fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 13 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Materazzi Giulio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Rendita 5 % — Rendita L. 2960.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2714 — Data: 24 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Pirillo Anna fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Rend. 5 % — Rendita L. 2725.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1469 — Data: 10 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Pustorino Pietro fu Natale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Rend. 5 % — Rendita L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 102 — Data: 10 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Mencaroni Gualtiero fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Rendita L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZ

(4089)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE Iª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 novembre 1942-XXI - N. 209

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (C)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (I)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (U)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	86,05
Id. 3,50 % (1902)	86,05
Id. 3 % lordo	71,725
Id. 5 % (1935)	93,925
Redimib. 3,50 % (1934)	82,10
Id. 3,50 % (1936)	96,975
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,725
Id. 5 % (1944)	99,775
Id. 5 % (1949)	96,625
Id. 5 % (15-2-50)	96,60
Id. 5 % (15-9-50)	96,55
Id. 5 % (15-4-51)	96,55

(4233)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale depositi e prestiti « San Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina (Gorizia).

Nella seduta tenuta il 5 dicembre 1941-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale depositi e prestiti « San Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina (Gorizia), il dott. Rodolfo Pizzuti Antinoro è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Variante al decreto Ministeriale 6 giugno 1942-XX relativo al concorso per il reclutamento di 19 sottotenenti in s.p.e. nel Corpo automobilistico del Regio esercito.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1942-XX, relativo al bando di concorso per 19 posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo automobilistico;

Decreta:

Nelle premesse al decreto Ministeriale 6 giugno 1942-XX, col quale è stato bandito un concorso a 19 posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo automobilistico, è aggiunto, dopo l'ottavo capoverso, il seguente:

« Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, col quale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, vengono estese a coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(4276)

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del concorso per la nomina di 90 ufficiali medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 giugno 1942-XX con il quale è stato indetto un concorso per titoli per la nomina di 90 ufficiali medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini del predetto concorso, che scadono l'11 novembre 1942-XXI;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per la nomina di 90 ufficiali medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1942-XX, sono prorogati al 31 dicembre 1942-XXI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1942-XX

Il Ministro: ARTURO RICCARDI

(4277)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a sette posti di coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1942-XX, registro 22 Corporazioni, foglio 82, con il quale è stato indetto un concorso per esami e sette posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2950;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a sette posti di coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere:

1. Gallo Aurelio	con punti	17	su 20
2. Grande Giuseppe	»	16	»
3. Di Barba Vincenzo	»	15,375	»
4. Saffioti Giuseppe	»	15,25	»
5. Brancia Giuseppe	»	15	»
6. Manieri Salvatore	»	14,265	»
7. Monti Carlo Alberto	»	14,60	»
8. Semprebene Aldo	»	14,25	»
9. Orlandi Umberto	»	13,75	»
10. Saffioti Francesco	»	13,25	»
11. D'Ambrosio Carlo	»	13	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine seguente i signori:

1. Gallo Aurelio	con punti	17	su 20
2. Grande Giuseppe	»	16	»
3. Di Barba Vincenzo	»	15,375	»
4. Saffioti Giuseppe	»	15,25	»
5. Brancia Giuseppe	»	15	»
6. Manieri Salvatore	»	14,265	»
7. Monti Carlo Alberto	»	14,60	»

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente i signori:

1. Semprebene Aldo	con punti	14,25	su 20
2. Orlandi Umberto	»	13,75	»
3. Saffioti Francesco	»	13,25	»
4. D'Ambrosio Carlo	»	13	»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(4308)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.